

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
- Bertini Carlo -

**IL CONSIGLIERE DESIGNATO**  
- Cantamessi Daniele -

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Conte Rosalba -

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

**Lì, 30.09.2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Conte Dott.ssa Rosalba -

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo telematico senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

**Addì 11.10.2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Conte Dott.ssa Rosalba -

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma, dell'art. 79, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

**Addì 29.09.2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Conte Dott.ssa Rosalba



**COMUNE DI CIMEGO**  
Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27/C**  
**del Consiglio comunale**

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CIMEGO**

L'anno duemilaquattordici, addì Venticinque del mese di Settembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. **BERTINI CARLO** - **SINDACO**
2. **BERTINI EFREM**
3. **CANTAMESSI DANIELE**
4. **DONINA CHRISTIAN**
5. **FONTANA SILVIA**
6. **GIRARDINI DINA**
7. **GIRARDINI KATIA**
8. **LUCHINI SILVIO**
9. **LUCHINI STEFANO**
10. **SALSA LUCIANO**
11. **VALENTI MARCO**
12. **ZULBERTI ALESSANDRA**
13. **ZULBERTI CLETO**
14. **ZULBERTI WALTER**

Assenti i Signori: **DONINA CHRISTIAN, LUCHINI SILVIO, LUCHINI STEFANO**

Assiste il Segretario comunale CONTE Dott.ssa ROSALBA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERTINI CARLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. SEI dell'ordine del giorno

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 79 DPReg 01.02.2005 n.3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

30.09.2014

all'Albo telematico dove rimarrà in pubblicazione per 10 giorni consecutivi.

Lì, 30.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- Conte Dott.ssa Rosalba -

.....

=====

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/C del 29 Settembre 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE DI CIMEGO.

Sentita la relazione:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26/C del 19 dicembre 1994, esaminato dalla Giunta Provinciale di Trento nella seduta del 3 febbraio 1995 sub. n. 45/3 - B, è stato approvato lo Statuto del Comune di Cimego, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 35/C del 30 ottobre 1995, esaminata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 15 dicembre 1995 sub. n. 45/4;
- con l'approvazione della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 7 sono state introdotte numerose e significative modifiche in materia di ordinamento dei Comuni; in particolare l'articolo 1, che riscrive l'articolo 4 della L.R. 1/1993, riconosce il rafforzamento dell'autonomia comunale ampliando sensibilmente le materie riservate alla disciplina statutaria;
- in particolare, la nuova formulazione dell'articolo 4 della L.R. 1/1993 riserva allo Statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente nel rispetto del principio generale della separazione dei compiti di natura tecnica da attribuire alla struttura burocratica da quelli di indirizzo politico e di controllo da riservare agli organi politici; nei comuni privi di figure dirigenziali oltre al segretario comunale viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello Statuto disposizioni che attribuiscono al Sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti anche di natura gestionale. Inoltre la norma riserva al Sindaco l'adozione degli atti di natura tecnica ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione (nazionale, regionale e provinciale) vigente, ma riconosce la facoltà al capo dell'amministrazione di delegare questi compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi. La nuova disciplina stabilisce poi che lo Statuto debba prevedere le forme di partecipazione delle minoranze alle determinazioni degli indirizzi politici dell'ente, nonché i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione all'attività del Comune dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari, ampliandone le prerogative; essa riserva poi allo Statuto il termine entro il quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma amministrativo da realizzare nel corso del mandato. Viene meno l'obbligo di presentare le linee programmatiche nella seduta di insediamento del consiglio neo eletto. La medesima norma riserva ancora allo Statuto la previsione di norme che assicurino condizioni di pari opportunità fra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i generi nella Giunta;
- la recente L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni" interviene inoltre sul sistema elettorale dei Comuni ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica la previgente disposizione relativa alla composizione dei consigli comunali della Regione. Il numero dei componenti in quanto il Consiglio comunale è stato ridotto e modulato in relazione a sei diverse classi demografiche (anziché cinque come nel sistema previgente). I dati demografici di riferimento sono sempre quelli ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come il Comune di Cimego, la legge regionale 1/2013 dispone che il Consiglio comunale sia composto da n. 12 componenti e la Giunta comunale da n. 2 componenti oltre al Sindaco;
- l'articolo 3 della L.R. 1/2013 detta nuove disposizioni anche in materia di parità di accesso nella Giunta e di pari opportunità per le nomine e le designazioni (art. 5 L.R. 1/2013) stabilendo in particolare che la Giunta comunale deve essere composta da rappresentanza di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale e comunque almeno un componente la giunta deve essere di genere diverso rispetto agli altri componenti. L'osservanza di tale obbligo può essere assicurata ricorrendo alla nomina di componente esterno (anche in deroga alle disposizioni statutarie contrarie), qualora tutti i componenti il consiglio comunale siano dello stesso genere, oppure qualora nei gruppi di maggioranza non vi siano persone del genere richiesto per garantire la rappresentanza proporzionale nella giunta;

Richiamata la Circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013 e n. 1/EL/2014 del 23 maggio 2014 della Regione Trentino Alto Adige con cui si precisa che il numero di assessori, entro quello massimo indicato dalla legge regionale, rimane stabilito dallo Statuto comunale. Questo costituisce pertanto uno dei punti di relazione a cui è necessario adeguare lo Statuto, adeguamento da effettuarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica n. 1/2013 e quindi entro il 14 settembre 2014, e che in caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto previa diffida ad adempiere entro tre mesi.

Rilevato pertanto urgente e necessario provvedere ad adeguare lo Statuto comunale alle disposizioni regionali sopra richiamate;

Viste ed esaminate al riguardo le proposte di adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni regionali suddette e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale, per quanto di competenza, per la regolarità tecnica - amministrativa e per la parte di natura strettamente contabile dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei comuni contenute nel T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e nella L.R. 22 dicembre 2004 n. 3/L, nonché il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti n.0 (zero), contrari n. 0 (zero) su n. 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti,

#### D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni regionali in vigore e segnatamente alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 7 ed alla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1 nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 55 articoli.
2. Di disporre la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
3. Di precisare che lo Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Di trasmettere copia dello Statuto alla Giunta Regionale ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.